

REGOLAMENTO (CE) N. 1795/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

recante settima modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Germania, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/94⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;considerando che la decisione 94/178/CE della Commissione⁽⁵⁾ relativa alla restrizioni veterinarie e sanitarie è stata modificata da ultimo dalla decisione 94/365/CE⁽⁶⁾; che tale modifica si applica a decorrere dal 24 giugno 1994; che occorre tener conto di tale modifica nel quadro del regolamento (CE) n. 3088/93;

considerando che, tenendo conto della flessione dei prezzi di mercato, è necessario adattare l'aiuto alla consegna dei suini pesanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere consegnati soltanto i suini, i suinetti e i giovani suinetti allevati nella zona di cui all'allegato I della decisione 94/178/CE, purché il giorno della consegna dei capi siano applicabili in tale zona le disposizioni veterinarie previste dall'articolo 1, paragrafo 2 della medesima decisione.»

2) all'articolo 4, paragrafo 1, l'importo «115 ECU» è sostituito da «107 ECU».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 1994. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 1 si applica a partire dal 24 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 54.⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 70.